

CAMERA DEI DEPUTATI N. 296

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, DUCA, RUGGIERI

Disposizioni in materia di diffusione telematica degli atti
legislativi e dei precedenti giurisprudenziali

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli operatori del diritto, di ogni società tecnologicamente avanzata, subiscono il fenomeno dell'inflazione normativa; un eccesso di produzione legislativa che, a sua volta, produce decisioni giurisprudenziali e dottrina.

Il diritto positivo diventa, per gli stessi specialisti, di difficile accesso, interpretazione ed applicazione con evidente pregiudizio per la sua certezza e coerenza interna.

L'ordinamento giuridico italiano è stato autorevolmente definito come « non più a dimensione d'uomo ». La durata media di vigenza delle leggi è sempre più ristretta. Questo stato di fatto diminuisce la credibilità delle istituzioni dinanzi ai cittadini.

La crisi del diritto, come sopra determinata, può essere validamente contrastata attraverso l'impiego adeguato della tecnologia informatica e dei sistemi di teledocumentazione.

La rete internazionale di elaboratori, *International Network of computers* (INTERNET), rappresenta lo strumento tecnologicamente più avanzato per l'informazione e la comunicazione nella nostra era.

INTERNET è una rete di reti, che connette più di 2 milioni di elaboratori di istituzioni accademiche, enti pubblici, imprese e soggetti privati. È attualmente utilizzata da oltre 40 milioni di utenti, cifra che aumenta — di media — del 10 per cento al mese.

La simulazione tecnologica abolisce il tempo e lo spazio.

Secondo l'insegnamento di Bobbio la pubblicità degli atti del potere rappresenta il vero e proprio momento di svolta nella trasformazione dello Stato moderno, da Stato assoluto a Stato di diritto.

INTERNET appare, quindi, il mezzo più efficace per la conoscenza delle leggi e della giurisprudenza.

Un esempio di utilizzo intensivo della rete viene dagli Stati Uniti d'America dove il Governo ha messo su INTERNET, a disposizione dei cittadini, leggi, sentenze ed atti governativi.

La consultazione, a sua volta, deve essere gratuita poiché la funzione normativa è attribuita alle Camere in quanto diretta espressione della volontà popolare. La stessa consultazione gratuita deve essere riconosciuta alle sentenze poiché, come stabilisce la Costituzione, la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione ha realizzato il sistema *Italgiure Find*; si tratta di una banca dati (gratuita per i soli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni statali di rango almeno provinciale) formata da circa 50 archivi di interesse giuridico, accessibile unicamente mediante un codice di utenza (*password*).

La consultazione di *Italgiure Find* è consentita gratuitamente ai dipendenti della pubblica amministrazione, ma a con-

dizione che gli stessi si rechino fisicamente presso gli uffici giudiziari collegati.

Se tutti i comparti della pubblica amministrazione fossero gratuitamente connessi a *Italgiure Find*, ne deriverebbe una più consapevole e meditata azione amministrativa.

L'articolo 1 della presente proposta di legge provvede quindi ad integrare, nel senso sopra esposto, l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, prevedendo che la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* sia attuata anche a mezzo delle reti telematiche di dominio pubblico, con accesso gratuito.

L'articolo 2 introduce l'obbligo di pubblicare le massime elaborate dagli uffici del massimario in un apposito sito su INTERNET con accesso generalizzato e gratuito.

L'articolo 3 consente a tutti i comparti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la consultazione gratuita del sistema *Italgiure Find* mediante collegamento diretto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole: « distribuzione dei giornali » sono aggiunte le seguenti: « e, con accesso gratuito, delle reti telematiche ad accesso pubblico. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato pubblica sul proprio sito INTERNET il testo di tutte le leggi d'Italia, nei testi originari ed in quelli vigenti, consentendone la consultazione gratuita ».

ART. 2.

1. Gli uffici del massimario istituiti presso la Corte suprema di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e gli organi di giustizia tributaria curano la pubblicazione delle massime, relative all'attività svolta negli ultimi dodici anni, in un apposito sito *Web* su INTERNET accessibile al pubblico gratuitamente.

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, è abrogato.

2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

Lire 500 = € 0,26



14PDL000630